



Prot. Nr. 51.01/ 758025

Bolzano, 27.04.2010

Redatto da:  
Dr. Fiocca Luciana  
Tel. 0471/418270  
[luciana.fiocca@provincia.bz.it](mailto:luciana.fiocca@provincia.bz.it)Consigliere provinciale  
Alessandro Urzi  
SedePer conoscenza: Presidente del Consiglio Provinciale  
Dr. Dieter Steger  
Im Hause**Interrogazione n. 1055/10**

In risposta alla Sua interrogazione di cui all'oggetto faccio presente quanto segue:

1. Per quanto riguarda la pensione a favore dei minori invalidi civili parziali vorrei far presente che questa prestazione nelle altre parti di Italia e anche in Alto Adige fino al 1989 era ed è chiamata assegno di frequenza. Ciò vuol dire che ogni anno i genitori devono presentare all'INPS le attestazioni di frequenza di corsi, scuole o altro per ricevere l'assegno.

In base alla legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1, la pensione a favore dei minori invalidi civili parziali è stata rinominata "assegno mensile per invalidi civili parziali minori". Questo assegno viene riconosciuto a tutti i minori invalidi civili parziali che non percepiscono l'assegno di cura previsto dalla legge sulla non autosufficienza.

Diversamente, i minori invalidi assoluti non ricevono alcuna pensione, ma possono ricevere l'indennità di accompagnamento che, con l'introduzione della legge per la non autosufficienza, è conglobato nell'assegno di cura.

All'entrata in vigore della legge sulla non autosufficienza è successo che alcuni minori invalidi civili parziali sono stati inquadrati e hanno beneficiato oltre che dell'assegno mensile anche dell'assegno di cura provocando una disparità di trattamento tra minori invalidi civili parziali ed assoluti.

Questo è avvenuto proprio per la diversa denominazione delle due prestazioni economiche e quindi al momento dell'approvazione della legge provinciale 7/2007 sulla non autosufficienza, l'indennità di accompagnamento è confluita nell'assegno di cura, mentre la pensione non è stata accorpata all'assegno di cura.

Con la legge provinciale 1/2010 si è ovviato a questa svista e quindi ora, come già detto prima, i minori invalidi assoluti e minori invalidi parziali hanno lo stesso trattamento economico.



2. La prestazione si chiama ora assegno a favore di invalidi civili parziali e spetta a tutti coloro che non percepiscono l'assegno di cura. La revoca della "pensione" per minorenni parziali effettuata dal 1.03.2010 è da considerarsi definitiva e non soggetta ad alcun recupero per le somme incassate sino al 1.3.2010.
3. Le succitate modifiche sono state introdotte con Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1.
4. L'assegno di cura ha un importo che varia tra i 510 Euro (1° livello) ai 1800 Euro (4° livello) mentre l'assegno a favore di minori parziali invalidi civili rimane di 400 Euro. Le famiglie dei minori invalidi civili danno risposta al loro bisogno di cura tramite l'assegno di cura se spettante o l'assegno a favore di minori invalidi civili parziali e nel caso di utilizzo dell'assistenza domiciliare è prevista la riduzione del 50% della tariffa ordinaria.  
Nel più breve tempo possibile si cercherà inoltre di implementare l'offerta di cura riabilitativa sul territorio altoatesino per dare la giusta risposta alle legittime richieste delle persone con disabilità.

Distinti saluti

L'assessore  
Dr. Richard Theiner